



CITTÀ DI  
CASTELFRANCO  
EMILIA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI PARTERNARIATO PUBBLICO PRIVATO NELLA FORMA DELLA FINANZA DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INCREMENTALI E MANUTENTIVI E PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO E DI ALTRE ATTIVITA' SPORTIVE SITO IN VIA DELLO SPORT N. 3 A SALA BOLOGNESE (BO) E CIRCOLO TENNIS SITO IN VIA GRAMSCI N. 50 A SALA BOLOGNESE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15, D.LGS. 50/5016**

**CUP G25B22000010005**

**CIG 9299401C76**

*DISCIPLINARE DI GARA*

## 1. PREMESSE

La presente procedura viene svolta dalla Centrale Unica di Committenza del Comune di Castelfranco Emilia in forza di apposita Deliberazione di Giunta Comunale di Castelfranco Emilia (MO) n. 101 del 07/06/2022 per l'approvazione di un accordo di collaborazione (ex art 15 legge 7 agosto 1990 n. 241) per lo svolgimento delle procedure di gara aventi ad oggetto l'affidamento di beni, servizi e lavori tra il Comune di Castelfranco Emilia e il Comune di Sala Bolognese.

L'amministrazione Comunale di Sala Bolognese, a seguito della proposta presentata, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da soggetto riconosciuto promotore, in conformità con quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., intende procedere all'affidamento della concessione, con la formula della finanza di progetto, inerente la REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INCREMENTALI E MANUTENTIVI E PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO E DI ALTRE ATTIVITA' SPORTIVE SITO IN VIA DELLO SPORT N. 3 A SALA BOLOGNESE (BO) E CIRCOLO TENNIS SITO IN VIA GRAMSCI N. 50 A SALA BOLOGNESE, con diritto di prelazione a favore del promotore, in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal Promotore, con investimento a totale carico del concessionario.

### A – PREMESSE

1) Progetto di Fattibilità presentata dal soggetto promotore, A.S.D. Real Sala Bolognese, è stato approvato con delibera di Giunta Comunale del Comune di Sala Bolognese n. 21 del 10/03/2022 P.G. 15995/2019.

2) Soggetto Promotore: A.S.D. Real Sala Bolognese;

3) Proposta presentata dal soggetto promotore: presentata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 50/2016, corredata da un Piano Economico Finanziario asseverato, che a tutela della concorrenza non viene reso disponibile.

Detta proposta che viene posta a base di gara e che costituisce la documentazione per la presentazione delle offerte, è composta (fatto salvo quanto sopraddetto in relazione al PEF) dai seguenti documenti:

- Un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica,
- Una relazione progettuale sulla gestione della futura ipotesi di "Cittadella dello sport" del territorio salese,
- Una Bozza di Convenzione,
- L'Individuazione delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, e pari ad Euro 15.000,00.

La proposta è inoltre corredata dalla seguente documentazione: lettera di presentazione della proposta; elementi di valutazione; garanzie offerte dal promotore. La documentazione di gara è disponibile in parte sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> e in parte sul profilo committente.

### B - INFORMAZIONI INERENTI LA GARA

1) Tipologia: Concessione mista di Servizi e di Lavori.

2) Modalità di gara: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. Il Promotore dovrà presentare offerta per la presente gara: a tal fine si precisa che anche il Promotore dovrà pertanto presentare tutta la documentazione (amministrativa/tecnica/economica) richiesta nel presente disciplinare.

3) Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in base agli elementi/coefficienti ponderali/criteri motivazionali di cui al successivo punto D del presente disciplinare.

4) Ulteriori informazioni: Qualora nella procedura di gara di cui al presente disciplinare vengano presentate offerte ritenute economicamente più vantaggiose rispetto a quella del Promotore, che comunque dovrà presentare offerta per la presente gara, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, potrà esercitare la prelazione ai sensi e per gli effetti dell'art 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte del Promotore e aggiudicazione della concessione a favore quindi del Promotore stesso, all'operatore economico risultato migliore offerente verrà rimborsato, con onere a carico del Promotore, l'importo (nel rispetto della misura massima di cui al comma 9 dell'art. 183 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) delle spese sostenute e adeguatamente documentate per la presentazione della

propria offerta. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del Promotore e quindi aggiudicazione a soggetto diverso da quest'ultimo, il Promotore avrà diritto ad ottenere il pagamento, con onere a carico dell'aggiudicatario, delle spese per la predisposizione della proposta presentata (fermo restando il rispetto dei limiti di cui al citato comma 9 dell'art. 183). A tal fine si precisa che l'importo delle spese di predisposizione della proposta presentata dal Promotore è il seguente: Euro 15.000,00.

L'intervento è stato inserito negli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente:  
Codice CUI Lavori: L80014630372202200001;  
Codice CUI Servizi: S80014630372202200012.

Il Comune di Sala Bolognese con determinazione a contrarre n. 265 del 22.06.2022 del Direttore dell'Area Servizi alla persona stabiliva addivenire alla scelta del Concessionario mediante l'esperimento di una gara ad evidenza pubblica secondo i principi e le finalità di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 180, comma 8 e art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 e art. 183 comma 4 decreto legislativo n. 50 del 2016, con la precisazione che il promotore avrà il diritto di prelazione di cui all'art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.

Con determinazione n. 510 del 29.06.2022 della Responsabile della Centrale Unica di Committenza del Comune di Castelfranco Emilia sono stati approvati gli atti procedurali (bando di gara e modelli a corredo), sulla base di quanto disposto con la sopra citata determina a contrarre.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2 del presente bando.

Il presente Disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le modalità di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e i dettagli circa la procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni necessarie, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei documenti in allegato.

L'oggetto principale della concessione, determinato in base al valore prevalente desunto dal Piano Economico Finanziario (PEF) allegato alla proposta del Promotore a base di gara, è dato dalla gestione dell'impianto sportivo per il gioco del calcio e di altre attività sportive e del circolo tennis del Comune di Sala Bolognese.

CPV 92610000-0: Servizi di gestione di impianti sportivi;

CPV 45212200-8: Lavori di costruzione di impianti sportivi;

Il luogo di esecuzione dei Lavori è il Comune di Sala Bolognese (BO), Via Dello Sport n. 3 e Via Gramsci n. 50 - Codice NUTS ITH55

CIG: 9299401C76

CUP: G25B22000010005.

Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 65 10 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04 aprile 2020, è richiesto il rispetto dei criteri ambientali minimi. I concorrenti devono rispettare i CAM nella progettazione, che dovranno essere indicati nel progetto.

#### **AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

#### **STAZIONE APPALTANTE**

Centrale Unica di Committenza del Comune di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro

Telefono: 059.959226 – 059.959292 – 059.959371

Sito Internet: [https://comune.castelfranco-emilia.mo.it/servizi/notizie/notizie\\_homepage.aspx](https://comune.castelfranco-emilia.mo.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx)

E-mail: [gare@comune.castelfranco-emilia.mo.it](mailto:gare@comune.castelfranco-emilia.mo.it)

PEC: [comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it](mailto:comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it)

Responsabile del Procedimento: per le fasi di competenza della Centrale Unica di Committenza, Dott.ssa Patrizia Tagliazucchi.

## **ENTE COMMITTENTE**

Comune di Sala Bolognese (BO) – Area Servizi alla persona

C.F.80014630372 / P.IVA 00702211202

Piazza Marconi, n. 1 – 40010 Sala Bolognese

Telefono: 051.6822511

Sito Internet: <http://www.comune.sala-bolognese.bo.it/>

E-mail [sport@comune.sala-bolognese.bo.it](mailto:sport@comune.sala-bolognese.bo.it)

PEC: [comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it)

Responsabile del Procedimento: per le fasi di competenza dell'Area Servizi alla persona, Servizio Sport del Comune di Sala Bolognese Dott.ssa Roberta Pacchioni

## **2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)**

### **2.1 LA PIATTAFORMA**

Per l'espletamento della presente gara la Centrale di Committenza si avvale, come riportato in premessa, del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione è indispensabile:

- ✓ un personal computer collegato a internet e dotato di un browser;
- ✓ la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- ✓ la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 2. 1.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica mediante l'invio dei documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

Qualora si riscontrino difformità tra quanto impostato dalla Centrale Unica di Committenza nella piattaforma SATER e quanto indicato nel presente bando di gara, avrà prevalenza la disciplina indicata in questo documento. A titolo esemplificativo: produzione della documentazione richiesta agli operatori economici, metodo di calcolo del punteggio da attribuire alle offerte, etc...

Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del SATER.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

### **2.2 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account

riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del SATER s'intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente bando, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

Il presente disciplinare viene pubblicato altresì sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo committente, per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale.

### **3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

#### **3.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione comprende:

1) Bando di gara;

2) Disciplinare di gara e relativi allegati:

Allegato 1a - Domanda di partecipazione

Allegato 2 - DGUE (operatore economico - DA COMPILARE SUL SATER);

Allegato 3 - DGUE (ausiliaria - DA COMPILARE SUL SATER);

Allegato 4 - Schema dichiarazioni concordato preventivo;

Allegato 5 - Modello Dichiarazione assolvimento imposta di bollo;

Allegato 6 - Documentazione tecnica che comprende:

6.1) Progetto di fattibilità tecnico ed economica presentata dal Promotore, e relativi allegati;

6.2) Bozza di Convenzione del Promotore;

6.3) Matrice dei rischi;

6.4) Tariffe;

6.5) Capitolato prestazione e relativi allegati:

6.5 a) Informativa trattamento dati personali,

6.5 b) Mappa F29 M126,

6.5 c) Mappa F37 M232,

6.5 d) Planimetria Fabbr F29 M126,

6.5 e) Visura planimetrica F32 M232.

Allegato 7 - Protocollo di legalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale del Comune di Castelfranco Emilia n. 47/2011;

Allegato 8 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Sala Bolognese, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 146/2013,

Allegato 9 - Patto di integrità del Comune di Sala Bolognese approvato con Delibera di Giunta n° 29 del 22/02/2018.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> e su SATER nella sezione Bandi e avvisi, accessibile dal sito Internet <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-impres/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti>.

#### **3.2. CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

da inoltrare entro le ore 12:00 del 08.07.2022. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata

alla presente procedura.

### **3.3. COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle Comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.2 del presente bando, tutte le comunicazioni tra la Centrale Unica di Committenza/Comune di Castelfranco Emilia e gli operatori economici s'intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili da, sito:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Agenzia; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle Comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la Comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

La Centrale Unica di Committenza si riserva di comunicare ulteriori informazioni sul capitolato d'appalto e sui documenti complementari almeno quattro giorni prima del termine di ricezione delle offerte: si invitano, pertanto, gli operatori economici a consultare con costanza il SATER al fine di conseguire tutti gli elementi utili per la partecipazione e formulazione della propria offerta.

### **4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTI, DIRITTO DI PRELAZIONE.**

1) Oggetto: la presente gara è finalizzata alla individuazione del soggetto a cui affidare, in finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Concessione relativa REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INCREMENTALI E MANUTENTIVI E PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO E DI ALTRE ATTIVITA' SPORTIVE SITO IN VIA DELLO SPORT N. 3 A SALA BOLOGNESE (BO) E CIRCOLO TENNIS SITO IN VIA GRAMSCI N. 50 A SALA BOLOGNESE.

La proposta del Promotore riguarda:

- la progettazione degli interventi incrementali dell'impianto sportivo;
- la realizzazione degli interventi incrementali dell'impianto sportivo;
- la gestione dell'impianto sportivo; compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria del medesimo come meglio dettagliata dal capitolato.

L'investimento è a totale carico del concessionario, il quale si assumerà tutti gli oneri relativi alla gestione, incluse le manutenzioni straordinarie, a fronte delle quali costituirà un accantonamento annuo su un fondo specifico, da comunicare all'Amministrazione Comunale.

2) Durata della concessione: anni 20, compreso il periodo di realizzazione dei lavori, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione.

3) Importi

a) il valore stimato della concessione al netto dell'IVA (ai sensi dell'art 167 comma 1 del D.Lgs. 50/2016) è di Euro € 10.761.460,00;

b) l'importo stimato dell'investimento al lordo dell'IVA, così come indicato nella proposta posta a base di gara, è di Euro 766.481,81, con spesa a totale carico del concessionario;

c) l'importo delle spese sostenute per la presentazione della proposta (ai sensi dell'art 183 comma 9 e comma 15) è di Euro 15.000,00 (IVA compresa);

4) L'importo dei lavori da realizzare ammonta ad Euro 628.263,78 (oltre IVA) - suddiviso nelle seguenti categorie: OS 6 classifica I, OG1 – Edifici Civili e Industriali – classifica I e OG11 classifica I.

#### 4.1 PROGETTO DI INVESTIMENTO.

Tutti i costi relativi alla progettazione, all'esecuzione degli interventi e alla gestione del servizio saranno a carico dell'Aggiudicatario così come previsto nel capitolato.

Per la specificazione dell'allocazione dei rischi dell'operazione in gara si rimanda alla matrice dei rischi facente parte della proposta presentata dal Soggetto promotore.

Il progetto per la realizzazione di interventi incrementali dell'impianto sportivo per il gioco del calcio e di altre attività sportive e del circolo tennis del Comune di Sala Bolognese ha un costo di € 628.263,78, oltre oneri di sicurezza..

<b>Tabella A</b>	
<b>LAVORI E PROGETTAZIONE</b>	<b>IMPORTI</b>
Trasformazione del terreno di gioco esistente adibito a campo da calcio "Sussidiario" da erba naturale a erba sintetica	340.000,00
Realizzazione manufatto in legno (dehor) a carattere permanente a servizio delle attività della Polisportiva, da erigersi nella zona afferente al fabbricato adibito al ristoro.	107.222,00
Realizzazione di due campi da beach volley da erigersi nella zona afferente la struttura coperta utilizzata per le attività indoor.	39.800,00
Realizzazione di due campi da paddle da erigersi nella zona afferente al campo da calcio in erba naturale e alla tribuna spettatori.	112.695,94
Progettazione fattibilità, progettazione architettonica esecutiva, direzione lavori, realizzazione relazione geologica e geotecnica, progettazione strutturale e collaudo finale, coordinamento sicurezza in cantiere.	28.545,84
<b>Importo dei lavori (Inclusi Oneri per la sicurezza pari ad €. 31.000,00) e progettazione</b>	<b>€ 628.263,78</b>

L'importo dei lavori esclusa la progettazione, inclusi gli oneri di sicurezza, è pari ad €. 599.717,94.

Si riportano di seguito le categorie e le lavorazioni relative ai lavori di cui trattasi:

<b>Categoria SOA</b>	<b>Qualificazione obbligatoria: SI/NO</b>	<b>Descrizione</b>
OS6	NO	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OG1	SI	Edifici civili e industriali
OG11	NO	Impianti tecnologici

per classifica adeguata all'importo dei lavori da realizzare così come individuato nello studio di fattibilità posto a base di gara

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0 (zero), in quanto nell'impianto in gestione non è presente personale comunale e, pertanto, non sussistono rischi di interferenza.

#### **4.2 GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO E DEL CIRCOLO DEL TENNIS.**

L'oggetto della concessione è costituito altresì dalla gestione dell'impianto sportivo per il Gioco del calcio e di altre attività sportive e del Circolo tennis del Comune di Sala Bolognese, la pulizia nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come meglio descritto nel Capitolato gestionale e relativi allegati cui si rinvia.

La stima dei ricavi dell'attività di gestione è formulata in base ai prezzi proposti dal Promotore, come di seguito indicato; detti prezzi sono soggetti a ribasso d'asta in sede di gara, pertanto i prezzi definitivi saranno quelli risultanti dall'aggiudicazione.

Il valore stimato della concessione, ai fini della normativa applicabile in relazione alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, è di € 10.761.460,00 ed è costituito dal fatturato/annuo pari ai ricavi stimati per tutta la durata del contratto, al netto di IVA, e dell'adeguamento inflattivo ipotizzato, come desumibili dal Piano Economico Finanziario del promotore e dal contributo annuo a carico dell'Amministrazione concedente finanziato con le modalità dettagliatamente specificate nella sopracitata determinazione dirigenziale del Comune di Sala Bolognese n. 265 del 22/06/2022.

I costi di predisposizione della proposta (art. 183, comma 9, del D.Lgs. 50/2016) sono indicati dal promotore nel PEF in € 15.000,00. Il rimborso di tali costi è ammesso in misura pari al 2,5% del valore dell'investimento come desumibile dalla proposta a base di gara. Pertanto, i costi da riconoscere sono quelli indicati dal promotore o dagli altri offerenti nel rispetto del limite del 2,5%, in particolare:

- al promotore, se non aggiudicatario, andranno riconosciuti € 15.000,00 stante che questo è l'importo individuato nel PEF;
- all'aggiudicatario della gara, se diverso dal promotore, andranno rimborsate - qualora il promotore eserciti il diritto di prelazione - le spese di presentazione dallo stesso individuate nel proprio PEF, nel limite massimo del 2,5%.

#### **4.3 DIRITTO DI PRELAZIONE E SOCIETA' DI PROGETTO.**

Il Promotore che partecipa alla gara soggiace agli obblighi e alle disposizioni contenuti nel presente disciplinare, al pari degli altri operatori concorrenti.

Al Promotore è riconosciuto il diritto di prelazione alle stesse condizioni della migliore offerta presentata in sede di gara. Pertanto, se il promotore non risulta aggiudicatario, potrà esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 183, comma 15, del Codice).

Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta in misura pari € 15.000,00.

Se il Promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nella misura indicata nel suo PEF e nel limite massimo del 2,5%.

L'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, nei limiti e modi stabiliti all'art. 184 del Codice. La società di progetto così costituita dovrà rispettare quanto istituito dalla Bozza di Convenzione facente parte della documentazione di gara ed in particolare quanto previsto all'art. 12 della stessa. Il capitale sociale di detta società dovrà essere il capitale sociale minimo previsto per legge in relazione alla tipologia societaria prescelta. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. A tal fine, in caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta dovrà essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale da parte di ciascun soggetto

#### **5. DURATA DELLA CONCESSIONE**

La Concessione ha durata 20 anni decorrenti dalla data di stipula della Convenzione.

Rimane fermo quanto indicato dall'art. 168, comma 2, del Codice.

La concessione è vincolata alla piena attuazione del PEF e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso.

## **6. SOPRALLUOGO**

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista obbligatoriamente la visita dei luoghi.

I concorrenti potranno comunque prendere visione dell'impianto e dei luoghi oggetto dei lavori e del servizio di cui trattasi.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni ed orari da concordare.

La richiesta di sopralluogo deve essere obbligatoriamente inoltrata telefonicamente all'Arch. Giuliana Alimonti o all'Ing. Luca Resca (recapito telefonico 051 6822511), fornendo nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo. Il sopralluogo potrà essere effettuato fino al 14.07.2022.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo redatta in duplice copia, una copia è ritenuta dalla stazione appaltante. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## **7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla

presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM 18.09.2013, in caso di anomalie comportamentali che possano essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali – tra cui la partecipazione in R.T.I. in grado di partecipare alla procedura singolarmente – la Centrale Unica di Committenza procederà a segnalare all'Autorità tali fenomeni. La delibera è consultabile all'indirizzo <http://www.agcm.it/stampa/news/6647-varato-il-vademecum-sugli-appalti.html>

## **8. REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Il possesso dei sopra indicati requisiti dovrà essere dichiarato nell'apposita sezione del Modello DGUE e nella documentazione integrativa.

La mancata accettazione delle clausole previste nell'Allegato 7, Allegato 8 e nell'Allegato 9 indicati nell'Allegato 1 a Domanda di partecipazione e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del D.Lgs. n. 159/2011.

### 8.1 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 8.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Per la gestione dell'impianto.

I concorrenti devono possedere, all'atto dell'offerta, a pena di esclusione:

- o l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

- oppure l'iscrizione al CONI o al RUNTS;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

I requisiti di idoneità professionale sono dichiarati in autocertificazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 s.m.i. e per essi non è ammesso l'avvalimento.

Il possesso dei sopra indicati requisiti dovrà essere dichiarato nella domanda di partecipazione.

Per la verifica dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

#### - A) PARTE LAVORI - QUALIFICAZIONE

Ai sensi dell'art. 61, comma 3, del DPR 207/2010, i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere OS6-Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, classifica II, alla categoria scorporabili di opere OG1-Edifici civili e industriali, classifica I e alla categoria di opere OG11 – Impianti tecnologici, classifica I.

Le lavorazioni di cui si compone l'appalto e le relative categorie ai sensi dei disposti di cui all'art. 3 lett. oo-bis ed oo-ter del Codice nonché all'art 1, c. 3, del D.M. 248/2016 sono le seguenti:

Lavorazione	Cat.	Class.	Qualific. obbligatoria	Incidenza sul totale	IMPORTO	Preval./ Scorp.	Subapp.
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	<b>OS6</b>	II	Si	58,90 %	€ 353.225,74	Prevalente	Si

Edifici civili e industriali	<b>OG1</b>	I	Sì	36,79 %	€ 220.632,10	Scorporabile.	Sì
Impianti tecnologici	<b>OG11</b>	I	No	4,31 %	€ 25.860,00	Non Scorporabile.	Sì

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, qualora il concorrente intenda eseguire direttamente i lavori o l'esecutore stesso sia in raggruppamento temporaneo di impresa con il concorrente si richiede in capo al soggetto esecutore degli stessi di essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, da cui risulti l'iscrizione per la categoria OS 6 classifica II, OG1 classifica I e OG11 classifica I.

Con specifico riferimento alle lavorazioni comprese nella categoria OG11, il possesso dei relativi requisiti potrà essere dimostrato in sede di gara anche ai sensi dell'art. 90 del DPR 207/2010 ossia dichiarando quanto segue:

- a) importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del presente bando;
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

Il possesso dei sopra indicati requisiti dovrà essere dichiarato nell'apposita sezione del Modello DGUE e nella domanda di partecipazione.

Si precisa che le suddette categorie sono quelle ad oggi desumibili dal progetto di fattibilità.

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara ed a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Il concorrente che non sia in possesso di adeguata qualificazione per le suddette categorie potrà, in alternativa, dichiarare il subappalto per tali categorie, oppure partecipare in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con soggetto qualificato oppure ricorrere all'istituto dell'avvalimento o in alternativa ricorrere alla procedura di affidamento a terzi secondo quanto stabilito dal Codice.

#### **8.4 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE** **- B) PARTE SERVIZI (Gestione dell'impianto sportivo per il gioco del calcio e di altre attività sportive e del circolo tennis del Comune di Sala Bolognese)**

##### **Requisito 1**

**Fatturato medio non inferiore ad € 200.000,00, al netto di IVA, negli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando.**

La comprova del requisito 1 è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone o altra forma giuridica mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato sono rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

##### **Requisito 2**

**Aver gestito negli ultimi 3 anni una struttura sportiva di almeno il 70% della superficie di quella a bando.**

### **Requisito 3**

**Aver gestito negli ultimi 3 anni almeno n.3 diverse discipline sportive a secco (escluse le discipline in acqua)**

La comprova dei requisiti 2 e 3 è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la seguente modalità:

autocertificazione dei servizi analoghi svolti, con l'indicazione dell'amministrazione/ente contraente, dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante la seguente modalità:

originale o copia autentica delle attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Nel caso di concorrenti costituiti da meno di tre esercizi, i requisiti di cui al presente articolo possono essere dimostrati anche con riferimento ad un numero inferiore di esercizi, fermo restando la dimostrazione della sussistenza del fatturato minimo annuale.

## **8.5 “PROTOCOLLO DEGLI APPALTI PUBBLICI” SOTTOSCRITTO DAL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA**

### *1) Dati informativi*

In continuità con i contenuti dei Protocollo di Intesa siglati nel 1999 e nel 2007 per ogni aggiudicazione di appalto la Stazione Appaltante invierà una specifica comunicazione alle Casse Edili, indicando:

Denominazione, ragione sociale e codice fiscale della ditta affidataria;

Tipologia dell'opera o dei lavori,

Importo complessivo ed incidenza presunta della mano d'opera,

Localizzazione dell'opera o dei lavori,

Data prevista inizio e fine lavori,

Lavori previsti in subappalto, nolo a caldo, fornitura con posa in opera

Numero iscrizione alla Cassa Edile

Numero iscrizione all'Inail/Inps

### *2) Misure organizzative e oneri diversi a carico dell'appaltatore da dimostrare prima dell'inizio dei lavori*

L'Appaltatore per sé e, per suo tramite, le eventuali ditte subappaltatrici, compresi i lavoratori autonomi, dovranno sostenere i costi necessari per la realizzazione delle misure organizzative previste nelle norme vigenti a tutela della sicurezza dei lavoratori, nonché ad assicurare una maggiore qualità nell'esecuzione dei lavori, che si intendono compensati nei prezzi oggetto di gara e non ribassabili, come condizione per la stipula del contratto d'appalto.

L'Appaltatore dovrà applicare ai propri dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto un CCNL che preveda le attività corrispondenti alla categoria oggetto dell'appalto oltre ai contratti integrativi.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici l'iscrizione ad una cassa edile, secondo quanto specificato al successivo punto 3.

### *3) Iscrizioni alle casse edili*

Le imprese che si aggiudicano l'appalto o loro imprese esecutrici, nonché le imprese subappaltatrici dovranno iscriversi, fermo quanto previsto dalla contrattazione provinciale (Modena) e regionale (Emilia Romagna) in materia di trasferta, sin dall'inizio dei lavori ad una Cassa Edile della provincia di Modena per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi compresi trasferisti e distaccati, indipendentemente dalla durata dell'appalto stesso.

### *4) Adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori*

Tenuto conto che per essere ammessi alle procedure di gara occorre, oltre ai requisiti generali di partecipazione, il rispetto dei criteri essenziali che connotano il rapporto di lavoro tra le imprese e i

dipendenti, criteri che dovranno essere garantiti per tutta la durata contrattuale, si considerano imprescindibili:

a) Il tassativo ed integrale rispetto – nei confronti dei dipendenti delle imprese affidatarie, comprese le imprese consorziate esecutrici dei lavori e, se impresa cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori – dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e degli accordi sindacali integrativi territoriali in vigore per il Settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;

b) Il rispetto del costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, dalle norme in materia previdenziale e assistenziale dei diversi settori merceologici e delle diverse aree territoriali;

c) Il rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con riferimento a quanto previsto dalla D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni e il rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili.

d) Il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci.

Qualora nel corso della prestazione la Stazione appaltante accertasse il venir meno degli elementi sopraindicati in capo all'appaltatore o subappaltatori e alle imprese esecutrici dei lavori, ne chiederà l'immediato adeguamento, riservandosi la facoltà di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento, adottando altresì i provvedimenti previsti dalla normativa.

#### 5) *Esecuzione del contratto*

1. Ogni impresa presente in cantiere, ha l'obbligo di tenere nell'ambito dello stesso, la seguente documentazione, in originale o copia resa conforme dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000:

a) copia della trasmissione informatica di assunzione con relativa ricevuta con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Per i lavoratori extracomunitari occorrerà conservare copia del permesso di soggiorno in corso di validità. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tale adempimento sarà segnalato dal coordinatore in fase di esecuzione dei lavori alla Direzione Territoriale del Lavoro – Servizio Ispezioni del Lavoro;

b) registro infortuni aggiornato;

c) Documento unico di regolarità contributiva (DURC) che dovrà essere aggiornato trimestralmente;

d) documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;

e) documentazione relativa agli obblighi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., dal POS comprensivo i tutti i contenuti dell' allegato XV del D.lgs. 81/2008, all'eventuale piano di rimozione amianto, al piano di montaggio/smontaggio ponteggi (P.I.M.U.S.)

f) copia contratto d'appalto, di subappalto, di nolo e di fornitura con posa in opera

g) Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione effettuerà la segnalazione al RUP/Responsabile dei Lavori.

Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l'eventuale blocco dei pagamenti degli stati avanzamento lavori o stato finale dei lavori, nonché l'attivazione del procedimento previsto dall' Art. 136 del D.lgs. n. 163/2006 che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale.

1.1. La Stazione appaltante si impegna a mantenere in cantiere il libro di cantiere aggiornato ed eventuali verbali redatti dal Coordinatore della sicurezza a seguito delle verifiche tecniche amministrative effettuate nel cantiere stesso.

2. Tutti i lavoratori presenti in cantiere o che opereranno all'interno di luoghi di lavoro della Stazione Appaltante e per ogni tipo di intervento, compresi i lavoratori autonomi e indipendentemente dal loro numero complessivo, saranno dotati di una tessera di riconoscimento, rilasciata dall'impresa di appartenenza che riporti:

- ✓ fotografia del lavoratore;

- ✓ generalità del lavoratore (nome, cognome e data di nascita);
- ✓ generalità del datore di lavoro (nome o ragione sociale della ditta, Partita IVA o Codice Fiscale);
- ✓ data di assunzione del lavoratore;
- ✓ autorizzazione del committente in caso di subappalto;
- ✓ in caso di Lavoratore Autonomo va indicato anche il Committente come previsto dall' art. 18, comma 1, lettera u D.lgs. 81/2008 e specificato nella legge 136/2010.

3. Prima dell'emissione dello stato finale dei lavori e dell'emissione di ogni stato d'avanzamento dei lavori, il Direttore dei lavori richiederà il Documento unico regolarità contributiva delle imprese interessate ai lavori in fase di liquidazione. Il pagamento del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza di tale documento.

Nel caso il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza (intervento sostitutivo stazione appaltante art. 4 DPR 207/2010).

La Stazione Appaltante provvede, inoltre, a verificare il regolare pagamento ai subappaltatori, così come previsto dall'art.118 comma 3 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

4. La Stazione appaltante valuterà l'opportunità in caso di ritardo da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori nel pagamento delle retribuzioni dovute al rispettivo personale dipendente, e dietro specifica richiesta, di avvalersi della facoltà di pagamento diretto ai dipendenti dell'appaltatore come previsto dall'Art. 5 del DPR 207/2010 ed effettuerà altresì la segnalazione alla Direzione territoriale del lavoro per il necessario accertamento

#### *6) Sicurezza in fase di esecuzione*

La Stazione Appaltante, oltre a favorire gli accessi in cantiere alle forze preposte per legge ai controlli, tramite il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (C.S.E.), nell'ambito dei compiti ad essa attribuiti dalla legislazione vigente, svolgerà i dovuti controlli in ordine al rispetto delle condizioni di sicurezza del cantiere, anche in relazione alle eventuali fasi lavorative affidate in subappalto e fornitura con posa in opera, al fine della corretta e piena attuazione di quanto disposto dal D.lgs. 81/2008.

La Stazione Appaltante è impegnata, tramite il C.S.E, a:

- a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 D.lgs. 81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- c) adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), D.lgs. 81/2008 in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificando altresì che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- d) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- e) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- f) segnalare al RUP, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 , 96 e 97 comma 1) e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, del D.lgs. 81/2008 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- g) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

#### *7) Subappalto*

In tema di subappalto, la normativa da sempre ha dedicato una speciale disciplina al fine di tutelare il committente e garantire il risultato finale dell'appalto temperando le diverse esigenze.

I firmatari del presente protocollo, ed in particolare le Stazioni Appaltanti, presteranno specifica attenzione alla procedura del subappalto, al fine di:

- ✓ evitare il verificarsi di manovre speculative derivanti dalla differenza non giustificata tra prezzo:

- ✓ dell'appalto e quello praticato nei confronti del subappaltatore;
- ✓ rafforzare l'esigenza di assicurare una corretta esecuzione dell'appalto;
- ✓ tutelare l'interesse generale alla trasparenza, regolarità e semplificazione delle procedure;
- ✓ presidiare i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.

Si impegnano altresì, oltre ad effettuare tutti i controlli dovuti e previsti dalle norme vigenti, alla applicazione del protocollo contro le infiltrazioni mafiose stipulato con la Prefettura il 31.03.2011 nonché a comunicare le relative autorizzazioni alle Casse Edili per le verifiche di loro competenza.

#### 8) *Linee guida interpretative del protocollo di legalità*

Al fine di garantire maggiore omogeneità nell'applicazione, da parte delle stazioni appaltanti del protocollo di legalità contro le infiltrazioni mafiose sottoscritto con la Prefettura il 31.03.2011, nell'ambito della reciproca collaborazione, si fa rinvio alle linee guida già adottate dal Comune e dalla Provincia di Modena.

Si precisa che la partecipazione alla presente procedura comporta l'accettazione di dette clausole in quanto condizione di ammissione.

### **9. PATTO D'INTEGRITÀ E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.**

L'Operatore economico ha l'obbligo di prendere visione del Patto d'integrità allegato,.

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito a un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'Operatore economico interessato.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o l'Ente committente vengano a conoscenza e successivamente accertino il mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara ed escussione della garanzia provvisoria;
- se la verifica viene fatta dopo l'aggiudicazione, revoca dell'aggiudicazione ed escussione della garanzia provvisoria;
- se la verifica viene fatta dopo la stipula, risoluzione del contratto ed escussione della garanzia definitiva.

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno. Sono fatte salve, altresì, le specifiche sanzioni previste per l'ipotesi di violazione del c.d. divieto di pantouflage dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

### **10. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante

impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento

## 11. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Si ricorda inoltre che, come previsto all'art. 105, comma 1 del Codice, in vigore dal 1° novembre 2021: *“I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.”*

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore della concessione e precisamente di importo pari ad € **227.174,48**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice (trattandosi di procedura ordinaria di scelta del contraente non è applicabile la deroga di cui all'art. 1, c.4 del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020);
- una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
2. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Tesoriere Il concorrente che intende costituire la garanzia provvisoria con le modalità di cui sopra dovrà caricare su SATER la ricevuta del pagamento effettuato;
3. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti Internet:

- a) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- b) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- c) [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- d) [http://www.ivass.it/ivass/impresе\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*.
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
  - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva.
- 7) essere corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della Centrale Unica di Committenza/Comune di Castelfranco Emilia per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegate su SATER:

- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredata da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del sopra richiamato Decreto;
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, comma 2, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal

pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti caricando su SATER scansione dei certificati posseduti ovvero dichiara la qualità di micro/piccola/media impresa.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **12. GARANZIA DI ADEMPIMENTO**

L'offerta è corredata anche da una garanzia di adempimento, nella misura dell'importo di cui all'art. 183, comma 9, terzo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 pari al 2,5% del valore dell'investimento indicato nel PEF allegato alla proposta del promotore posta a base di gara e quindi di € 19.162,05, per il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto a base di gara che l'aggiudicatario dovrà pagare se il promotore non eserciterà il diritto di prelazione, così come indicate nel piano economico finanziario, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile.

Anche il promotore è tenuto a presentare questa garanzia.

Nel caso in cui il promotore non sia l'aggiudicatario e decida di esercitare il diritto di prelazione, tale garanzia vale per il rimborso delle spese per la predisposizione del progetto risultato economicamente più vantaggioso.

L'importo di questa garanzia non è soggetto alle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

### **13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021 attraverso il servizio di Gestione Contributi Gara (GCG) accessibile dal sito dell'ANAC ([www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) – Servizi - Servizi online - Gestione Contributi Gara) e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il concorrente avrà cura di inserire nella “busta documentazione amministrativa” la scansione della ricevuta di pagamento del contributo o altro documento attestante l'intervenuto adempimento.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

### **14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata su SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 14:00 del giorno 18.07.2022.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente bando.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore uti-

le/i.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della piattaforma SATER.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento di SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate) e la dichiarazione di eventuale concordato preventivo devono essere redatte sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione nella sezione dedicata alla presente procedura sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato, è ammessa la copia scansionata.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32 comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **15. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso a procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, a eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili;

- la carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio o di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Le offerte saranno dichiarate irregolari o inammissibili secondo quanto disposto dall'art. 59, rispettivamente commi 3 e 4, del D.lgs. 50/2016.

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

La busta “Documentazione Amministrativa” contiene il DGUE (anche di eventuali ausiliarie), la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

### **16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta in bollo, secondo il modello “Allegato 1a - domanda di partecipazione” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

In caso di concorrente plurisoggettivo, la domanda dovrà fare riferimento a ciascun soggetto.

La domanda deve essere presentata in bollo, nella misura forfetaria di euro 16,00, attestandone il pagamento attraverso l'utilizzo dell'Allegato - Modello F23, da inserire scansionato nella “busta documentazione”.

Il bollo è dovuto:

- in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti/constituendi, solo dalla mandataria capogruppo;
- in caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal consorzio;
- in caso di aggregazioni di rete, dall'organo comune/mandataria.

La comprova dell'assolvimento del bollo sulla domanda potrà avvenire mediante compilazione del modello Allegato 5 “Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo” messo a disposizione dei concorrenti, riportando il CIG della gara, da sottoscrivere digitalmente dal legale rappresentante del concorrente/eligenda mandataria.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega su SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. La stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

Si precisa che la firma digitale equivale alla firma autografa apposta sul documento cartaceo e, quindi, la sua funzione è garantire autenticità, integrità e validità dell'atto. Per tale motivo, il documento privo di firma digitale – redatto in forma analogica ma comunque sottoscritto, corredato della copia della carta d'identità e trasformato in pdf, può ritenersi conforme al combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, del D.P.R. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c), del D.lgs. 82/2005

## **16.2. Documento di gara unico europeo**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 utilizzando il modello presente su SATER.

Il DGUE presente su SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta virtuale "Documentazione amministrativa".

Il modello disponibile sulla piattaforma è utilizzabile da parte del concorrente, della mandataria, della mandante e dell'ausiliaria

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega sul SATER:

1. DGUE, redatto compilando il modello presente sul SATER, firmato dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune di Castelfranco Emilia, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. PASSOE dell'ausiliaria.

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle lavorazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale.

**Parte III – Motivi di esclusione (Sez. A-B-C-D)**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 8.1 del presente bando.

*Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 nonché al D.L. n. 135/2018 convertito nella L. n. 12/2019 e al D.L. n. 32/2019 convertito nella L. n. 55/2019, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa, come da modello allegato, in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. b, c, c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice, nonché comma 4, quinto periodo, come introdotto dal D.L.76/2020 – c.d. Decreto semplificazioni.*

**Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» e compilando le parti di interesse.

**Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione e fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1,2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

**16.3. Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di cui al modello Allegato 1a – Domanda di partecipazione. In caso di concorrente plurisoggettivo, le dichiarazioni integrative dovranno fare riferimento a ciascun soggetto.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 indica, utilizzando il modello Allegato 3 – Schema dichiarazioni concordato preventivo a integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici con l'indicazione del Tribunale che ha rilasciato l'autorizzazione/ha emesso il decreto nonché numero e data della/o stessa/o nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate a una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Si precisa che le dichiarazioni ex art. 80, comma 1, del Codice dei contratti, sono rese dal legale rappresentante anche con riferimento a tutti i soggetti di cui al comma 3 del citato articolo, con l'indicazione di eventuali provvedimenti penali o di procedimenti penali pendenti a carico dei predetti soggetti.

Le dichiarazioni integrative dovranno essere presentate:

- dall'operatore economico concorrente (nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta);
- dalle consorziate/retisti individuate quali esecutrici, dagli eventuali subappaltatori/ausiliari limitatamente alle parti di interesse.

I concorrenti dichiarano, inoltre, di soddisfare i requisiti di partecipazione di cui al punto 8.4 del Disciplinare di gara.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

#### **16.4 Documentazione a corredo**

Il concorrente oltre al DGUE e all'Allegato 1a - Domanda di partecipazione, all'Allegato 3 - Schema dichiarazioni concordato preventivo (se si rientra nella fattispecie), allega sul SATER i seguenti documenti::

- attestazioni SOA;
- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo;

documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, produrre copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

- documento attestante la garanzia di cui all'art. 183, comma 13, del Codice;

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, è necessario produrre la documentazione richiesta dal presente Disciplinare e l'eventuale procura.

#### **16.5 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 16.1.

*Per i raggruppamenti temporanei già costituiti*

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

*Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti*

- copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

*Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti*

dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

*Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica*

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con l'indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

*Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica*

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

*Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:*

*in caso di RTI costituito:* copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

*in caso di RTI costituendo:* copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## **17. CONTENUTO BUSTA OFFERTA TECNICA**

La busta "Offerta tecnica" dovrà contenere, a pena di esclusione:

- a) una Relazione, da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>, utilizzando per le parti descrittive pagine in formato A4 carattere Times new roman dimensione 12 interlinea 1,5, margine superiore ed inferiore, destro e sinistro 2,5cm, testo deve essere giustificato.

In particolare si richiede: la Relazione (max 20 pagine) in formato A4 che deve riassumere le caratteristiche dell'offerta tecnica, alla quale potranno essere allegati elaborati in formato A3 oppure A2 (max 10 pagine) contenenti i grafici esplicativi, numerati con la lettera del criterio a cui si riferiscono ed il numero progressivo.

Si chiarisce che per pagina si deve intendere esclusivamente le facciate singole in formato UNI A4,UNI A3,secondo le modalità sopra dettagliate

Si precisa che le copertine non sono computate nel numero delle pagine.

In caso di discrepanza o non univocità nell'ambito della documentazione prodotta sia complessivamente sia relativamente al singolo criterio, la Commissione valuterà esclusivamente la parte descrittiva ritenendola univocamente vincolante per il concorrente.

Le facciate oltre il tetto numerico indicato non verranno prese in considerazione dalla Commissione, che limiterà l'esame e la valutazione nei parametri sopra indicati.

L'assenza di una proposta tecnica in ordine a un criterio comporta la relativa attribuzione di un punteggio pari a zero.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite negli elaborati tecnici e nella documentazione di gara, pena l'esclusione dalla procedura, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

La documentazione tecnica deve essere priva, pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

b) una bozza di Convenzione della concessione che deve contenere almeno gli standard minimi dell'atto presentato dal promotore e posto a base di gara (si precisa che la bozza deve essere comunque ripresentata anche dal promotore).

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta solo dall'impresa mandataria "*in nome e per conto proprio e delle mandanti*"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell'art.45 del D.Lgs.n. 50/2016.

La documentazione inserita nella Busta B non deve recare alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi, ai prezzi, né ad altri elementi che attengano all'"*Offerta Economica*" ovvero che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta del concorrente in relazione agli elementi quantitativi oggetto di valutazione non discrezionale contenuti nella Busta C.

### **17.1 1 Segreti tecnici e commerciali**

Ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'Offerta tecnica dovrà contenere l'eventuale indicazione espressa dalle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali e i correlati riferimenti normativi, e che, pertanto, necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi, ai sensi della L. 241/1990.

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5, del Codice il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti

ti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

La ditta concorrente deve, quindi, allegare su SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali” nella sezione “Offerta tecnica”, contenente dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta siano coperte da segreto;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La Centrale Unica di Committenza:

- si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.
- non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente, entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

## **18. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “OFFERTA ECONOMICA”**

La busta “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica, predisposta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

L’offerta economica da inserire su SATER deve contenere:

- l’indicazione del ribasso percentuale offerto (indicato in cifre e in lettere), che sarà applicato ai singoli contributi annui. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.
- i costi della manodopera e gli oneri aziendali relativi all’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Relativamente ai *costi della manodopera*, si precisa che tali costi dovranno essere giustificati nell’ambito della verifica complessiva di congruità dell’offerta se necessaria od opportuna.

Relativamente agli *oneri aziendali*, si precisa che gli oneri di sicurezza “interni” o “aziendali”, la cui quantificazione spetta a ogni concorrente tenuto a indicarli specificamente in sede di offerta, vanno tenuti distinti dagli oneri di sicurezza per le interferenze che riguardano i rischi relativi alla presenza di soggetti estranei chiamati a eseguire il contratto e che sono stati predeterminati dalla stazione appaltante.

Il concorrente avrà cura, pertanto, di compilare l’apposito campo della piattaforma SATER, tenuto conto che, secondo la prevalente giurisprudenza, gli oneri aziendali devono essere indicati dalle imprese anche nel silenzio del bando, da ritenersi sul punto eterointegrato, con conseguente esclusione del concorrente silente, non potendosi ricorrere al soccorso istruttorio, trattandosi di elemento essenziale dell’offerta.

Per quanto concerne gli allegati all’offerta economica, nell’apposito “Documentazione a corredo dell’offerta economica” dovranno essere allegati, a pena di esclusione:

- il Piano economico-finanziario della concessione, firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che documenti i principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e bancabilità (DSCR e LLCR) dell’investimento e contenga il quadro di tutti i costi, che l’aggiudicatario dovrà sostenere. Il PEF, ai sensi dell’art.183 comma 15 e comma 9 del Codice, dovrà indicare le spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile.

Le ditte partecipanti sono responsabili della corretta formulazione dell’offerta sottoposta.

Sarà effettuato il controllo del calcolo dell’offerta economica, provvedendo alla correzione di eventuali errori materiali.

Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all'importo a base di gara.

### 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua a conveniente.

La valutazione dell'offerta tecnica ed economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta Tecnica	85
Offerta economica	15
<b>TOTALE 100</b>	100

#### 19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA PER LA PARTE GESTIONALE

Il punteggio dell'offerta tecnica per la parte relativa al progetto gestionale è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Il punteggio è attribuito sulla base delle dimensioni valutative e sub-criteri di valutazione ivi elencati: con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice, con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi attribuiti in modo assoluto in rapporto al valore dell'offerta con le modalità indicate per ciascun criterio, con la lettera T vengono indicati i "Punteggi Tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Il documento costituito da una dettagliata relazione tecnica contenente la proposta tecnicoorganizzativa del servizio e della gestione offerta dal concorrente dovrà ripartirsi in sezioni e rispettare l'ordine di articolazione delle dimensioni valutative e sub-criteri riportati nella tabella; si raccomanda di attenersi nella declinazione dell'offerta alle modalità indicate dalla stazione appaltante, in modo da facilitare il confronto tra le offerte pervenute e garantire la par condicio tra i concorrenti.

Progetto max 80 punti:

N.	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTEGGIO	
<b>1</b>	<b>PROGETTAZIONE</b>			
<b>1.1</b>		Caratteristiche dei materiali impiegati	<b>5</b>	
<b>1.2</b>		Soluzioni tecnologiche impiegate	<b>10</b>	
<b>1.3</b>		Requisiti energetici e di salubrit�	<b>5</b>	
<b>1</b>	Totale			<b>20</b>
<b>2</b>	<b>BOZZA DI CONVENZIONE</b>	QUALITA' E CONTENUTO DELLA BOZZA DI CONVENZIONE		
<b>2.1</b>		Migliorie allo schema con l'introduzione di elementi favorevoli all'Amministrazione (es. numero di giornate di disponibilit� della struttura per uso pubblico ecc.)	<b>5</b>	
<b>2</b>	Totale			<b>5</b>
<b>3</b>	<b>CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI GESTIONE</b>	SOLUZIONI PER UNA MIGLIORE FRUIZIONE DELL'IMPIANTO		

	<b>OFFERTO: servizi offerti</b>	SPORTIVO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' IN CONSIDERAZIONE DELLE ATTIVITA' PROPOSTE		
3.1		<b>Progetto gestionale del servizio:</b> descrizione delle attività, anche accessorie, dei servizi legati ai lavori realizzati, che saranno offerti all'utenza, nonché dei servizi offerti al pubblico, accessibilità del pubblico alla struttura (es. fasce orarie di apertura, articolazione degli spazio offerti, quantità di ore dedicate, numero, tipologia, numero ore per disciplina sportiva offerta ecc)	10	
3.2		<b>Struttura organizzativa:</b> descrizione della struttura organizzativa, delle risorse umane coinvolte, completezza e professionalità della struttura.	5	
3.3		<b>Requisiti ex comma 25 art. 90 della Legge n. 289/2002</b> Numero di campionati di livello regionale a cui si è partecipato negli anni sportivi 2019-2022. PUNTI 2 Numero di tesserati dell'ultima stagione sportiva, residenti su territorio provinciale, per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto. PUNTI 2 Numero di discipline sportive praticate PUNTI1	5	
3.4		<b>Ruolo sociale del concessionario</b> Valorizzazione e potenziamento delle attività aggregative con particolare riferimento alla fruizione degli impianti da parte dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani, proposte per particolari tipologie di utenti svantaggiati	10	
3.5		<b>Ruolo sociale del concessionario</b> Progetti inerenti attività, anche accessorie, o relativi ai nuovi servizi legati ai lavori realizzati, che saranno offerti all'utenza e al pubblico, specificando le tipologie di utenti coinvolti, relazioni col territorio	10	

3.6		<b>Ruolo sociale del concessionario</b> Progetti di inclusione, accompagnamento allo sport, percorsi formativi/ informativi per la promozione di corretti stili di vita (alimentazione, pedagogia dello sport ecc), Proposte di servizi rilevanti per le famiglie (es. centri estivi, doposcuola.....)	<b>10</b>	
3	Totale			<b>45</b>
4	<b>CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI GESTIONE OFFERTO: manutenzioni ordinarie, straordinarie, pulizie</b>			
		Piano/programma che evidenzi le modalità e frequenza degli interventi di manutenzione ordinaria/programmata e straordinaria dell'intero impianto sportivo	<b>5</b>	
		Piano/programma che evidenzi Modalità e frequenza delle pulizie dell'impianto con particolare riferimento ai servizi igienici sia ad uso pubblico sia degli spogliatoi	<b>5</b>	
4	Totale			<b>10</b>
	<b>TOTALE OFFERTA TECNICA</b>			<b>85</b>

Le eventuali migliorie offerte non corrispondenti ai criteri sopra riportati non saranno valutate dalla commissione ai fini dell'attribuzione del punteggio, ma costituiscono, comunque, obbligazione contrattuale e l'ente si riserva la facoltà di farle realizzare o di non farle realizzare in relazione alla loro corrispondenza alle necessità dell'opera.

## 19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA (MAX PUNTI 85)

### A - Determinazione coefficiente attribuito ai criteri discrezionali tecnici

- a) la Commissione attribuisce, secondo quanto previsto dal presente disciplinare di gara, a ogni criterio preso in esame un coefficiente provvisorio variabile tra 0 e 1, dandone adeguata motivazione secondo la griglia sotto riportata:

<i>coefficiente provvisorio</i>	<i>giudizio</i>
0	insufficiente
0,25	sufficiente
0,50	discreto
0,75	buono
1	ottimo

- b) si trasformano i coefficienti provvisori, attribuiti a ogni offerta con le modalità di cui sopra, in coefficienti definitivi  $C_{ij}$ , assegnando il valore "1" al coefficiente più elevato tra quelli attribuiti a ogni

offerta per lo specifico elemento di valutazione e proporzionando a tale coefficiente massimo gli altri come sotto indicato:

$$C_{ij} = C_{provvi\ j} / C_{max\ j}$$

dove:

$C_{ij}$  = coefficiente definitivo relativo al criterio  $j$  per l'offerta  $i$ -esima (al variare di  $j$  si ottengono i coefficienti  $C_{iA}$ ,  $C_{iB}$ ,  $C_{iC}$ ,  $C_{iD}$  ricercati)

$C_{provvi\ j}$  = coefficiente provvisorio relativo al criterio  $j$  per l'offerta  $i$ -esima

$C_{max\ j}$  = coefficiente provvisorio di valore massimo relativo al criterio  $j$

- c) il punteggio assegnato alla ditta  $i$ -esima per ciascun elemento è ottenuto moltiplicando il coefficiente così ottenuto per il rispettivo peso:  $C_{ij} * \text{punt.max}\ j$ .

### **B - Determinazione punteggio tecnico complessivo**

Il punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica ( $P_{t_i}$ ) è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi, ottenuti moltiplicando i coefficienti sopra determinati per i rispettivi fattori ponderali:

## **19.3 CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

### **A - Determinazione del coefficiente**

Il coefficiente attribuito all'offerta economica viene calcolato attraverso la seguente formula:

$$C_{ei} = (R_i / R_{max})^\alpha \quad \text{con } \alpha = 0,5$$

dove:

$C_{ei}$  = coefficiente relativo all'elemento di valutazione "Offerta economica" con riferimento all'offerta del concorrente  $i$ -esimo;

$R_i$  = ribasso offerto dal concorrente  $i$ -esimo;

$R_{max}$  = ribasso massimo offerto;

$\alpha$  = coefficiente  $> 0$  previsto nelle *Linee guida ANAC n. 2 approvate con delibera n. 1005 del 21.09.2016 e aggiornate con delibera n. 424 del 02.05.2018*.

### **B - Determinazione punteggio**

Il punteggio relativo alla offerta economica  $i$ -esima  $PE_i$  si ottiene moltiplicando il coefficiente  $C_{oi}$  per relativo fattore ponderale:

$$PE_i = C_{oi} * 15$$

## **19.4 PUNTEGGIO COMPLESSIVO FINALE**

Il punteggio complessivo finale dell'offerta presentata dal concorrente  $i$  – esimo è pertanto ottenuto sommando il punteggio attribuito all'offerta tecnica con il punteggio attribuito all'offerta economica:

$$P_i = PT_i + PE_i$$

Si precisa che nei calcoli relativi alle formule sopra riportate, con riferimento a tutti i criteri di valutazione, si terrà conto dei valori con tutti i decimali senza effettuare arrotondamenti. I calcoli verranno eseguiti con l'ausilio del software excel di Microsoft, precisando che, pur visualizzando i punteggi nelle celle (relativi ai coefficienti dei sub-elementi e al punteggio totale) arrotondati a due numeri dopo la virgola, il programma procede al calcolo degli stessi tenendo conto del maggior numero di cifre significative dopo la virgola.

In caso di una sola offerta valida, la Commissione non procederà ad attribuzione di punteggio, ma valuterà l'offerta in termini di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

## **20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 19.07.2022 alle ore 9:00 presso gli uffici amministrativi della Centrale Unica di Committenza – via Circondaria Nord n. 126/b – primo piano – Castelfranco Emilia (MO).

I concorrenti - tramite la funzionalità della seduta virtuale offerta da SATER - potranno visualizzare l'andamento delle attività di apertura delle buste amministrative, tecniche ed economiche. Per partecipare alla seduta virtuale, è necessario accedere alla schermata di login del sistema, che può essere raggiunta dalla homepage del sito web <http://intercenter.regione.emilia.romagna.it>, cliccando sul link “Sistema acquisti – SATER” presente nel box grigio “Accesso area riservata” in alto a destra o direttamente dall'indirizzo:

<https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it>

La seduta virtuale sostituisce a tutti gli effetti la seduta pubblica “tradizionale”, in quanto la piattaforma consente ai concorrenti di assistere alle fasi di apertura delle buste telematiche con possibilità, in tempo reale, di poter mettere a verbale proprie richieste e osservazioni e di interagire con l'Autorità di gara mediante la funzionalità “Conversazione”.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati su Sater, nella sezione dedicata alla presente procedura almeno un giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno un giorno prima della data fissata.

Il RUP/seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate su SATER.

Successivamente il RUP/seggio di gara procederà a:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice; di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo pec all'indirizzo comunicato in fase di registrazione a SATER.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Centrale Unica di Committenza si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **21. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata secondo quanto disposto dalla normativa e dalle Linee guida ANAC vigenti in materia.

La nomina viene disposta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La commissione è composta da tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Centrale Unica di Committenza.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP del Servizio Sport del Comune di Sala Bolognese, Dott.ssa Roberta Pacchioni, nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Centrale Unica di Committenza pubblica, sul profilo di committente del Comune di Castelfranco Emilia, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

Si stima, in funzione delle caratteristiche della procedura e del possibile numero di offerte che saranno presentate, una durata prevista dei lavori della commissione giudicatrice pari a circa venti giorni.

## **22. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP/seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente bando.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 19.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata. Indi procederà all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione – per il tramite della Centrale Unica di Committenza - al RUP del Settore tecnico e sviluppo del territorio, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 23.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 24.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP della Centrale Unica di Committenza - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione, da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "Documentazione amministrativa" e "Offerta tecnica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non spettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e lett. c) del Codice in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP dell' Area Servizi alla Persona, Servizio Sport, del Comune di Sala Bolognese valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, avvalendosi, qualora lo ritenga necessario od opportuno, della commissione.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell'Ente procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP dell' Area Servizi alla Persona, Servizio Sport, del Comune di Sala Bolognese richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP dell' Area Servizi alla Persona, Servizio Sport, del Comune di Sala Bolognese - con il supporto della commissione qualora lo abbia ritenuto necessario od opportuno - esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP dell' Area Servizi alla Persona, Servizio Sport, del Comune di Sala Bolognese esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24, dandone comunicazione alla Centrale Unica di Committenza.

## **24. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP della Centrale Unica di Committenza tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La proposta di aggiudicazione è subordinata alla verifica, che verrà effettuata dal RUP dell'Area Servizi , Servizio Sport , alla Persona del Comune di Sala Bolognese avvalendosi se del caso del supporto della Commissione Giudicatrice e/o dei propri uffici, della sostenibilità/congruenza del PEF presentato in sede di offerta dal concorrente risultato miglior offerente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La stazione appaltante assegnerà un termine perentorio entro il quale l'aggiudicatario dovrà presentare il computo metrico ed elenco prezzi nonché eventuali grafici ed eventuali relazioni a corredo, coerenti con l'offerta presentata e aggiornati con le eventuali migliorie offerte, che costituiranno obbligazione contrattuale e rispetto alle quali verrà effettuata la contabilizzazione dei lavori.

Nel caso in cui in sede di offerta siano state presentate migliorie non corrispondenti ai criteri di cui al paragrafo 19.1 l'ente valuterà l'opportunità di realizzarle.

Per tutte le migliorie presentate in sede di offerta, siano esse corrispondenti o non corrispondenti ai criteri di cui al paragrafo 19.1, l'ente si riserva la facoltà qualora le stesse risultino modifiche sostanziali al progetto di cui al presente bando, di approvare una perizia di variante, senza riflessi economici rispetto all'offerta formulata dal concorrente.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la Centrale Unica di Committenza ha deciso di aggiudicare il contratto.

Prima dell'aggiudicazione, la Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare il contratto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, il RUP dell' Area Servizi, Servizio Sport, alla Persona del Comune di Sala Bolognese, prima dell'aggiudicazione, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

La Centrale Unica di Committenza, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica il contratto.

Nelle comunicazioni di aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Centrale Unica di Committenza procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Centrale Unica di Committenza aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secon-

do posto nella graduatoria, il contratto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4- *bis*, e 89 e dal'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011.

La comunicazione di avvenuta stipulazione del contratto s'intende attuata, a ogni effetto di legge, con la pubblicazione della medesima sul sito.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato dal Comune di Sala Bolognese prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell'aggiudicazione.

Il contratto – redatto in formato elettronico - sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

La sottoscrizione del contratto di concessione è comunque subordinata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso ai sensi dell'art. 171, comma 3, lett. b) del Codice.

La sottoscrizione del contratto di concessione è in ogni caso subordinata all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'Amministrazione concedente e alla presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera.

Entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla sottoscrizione della concessione, l'Operatore economico risultato aggiudicatario deve sottoscrivere il contratto di finanziamento nonché collocare le obbligazioni emesse dalla società di progetto, pena la risoluzione del contratto di concessione ai sensi degli artt. 180, comma 7 e 165, comma 5 D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto dell'art. 180, comma 7 e art. 165, commi 3 e 5 del Codice, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute dal concessionario, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva ai sensi e per gli effetti

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel termine fissato è condizione essenziale per la stipula del contratto. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, il Comune di Castelfranco Emilia interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Centrale Unica di Committenza /Comune di Castelfranco Emilia entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione obbligatoria è pari a € 3.500,00.

La Centrale Unica di Committenza comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

L'importo verrà pubblicato altresì sul sito [nella pagina informativa dedicata alla presente procedura](#).

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'affidatario, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, deve depositare presso il Comune di Sala Bolognese il contratto di subappalto, inviandone copia anche all'Amministrazione contraente. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Sono altresì comunicate even-

tuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

È, inoltre, fatto obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art 105, comma 7, del Codice.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della concessione, i contratti continuativi di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

#### **24.1 AGGIUDICAZIONE AL PROMOTORE**

Se l'offerta del Promotore risulta economicamente più vantaggiosa questi risulterà aggiudicatario della concessione.

#### **24.2 AGGIUDICAZIONE AL PROMOTORE a seguito dell'esercizio del DIRITTO DI PRELAZIONE**

Se l'offerta economicamente più vantaggiosa appartiene ad un concorrente diverso dal Promotore, questi, entro un termine non superiore a 15 giorni decorrente dalla comunicazione della aggiudicazione provvisoria, potrà esercitare il proprio diritto di prelazione ai sensi dell'art. 183 comma 15 del d.lgs 50/2016, e adeguare la propria proposta all'offerta giudicata economicamente più vantaggiosa dalla stazione appaltante, risultando aggiudicatario della concessione. In questo caso il Comune di Sala Bolognese rimborsa al miglior offerente, a spese del Promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara nella misura indicata dal concorrente nella propria proposta, e comunque nei limiti indicati all'art. 183 comma 15 del d.lgs 50/2016 .

#### **24.3 AGGIUDICAZIONE AD ALTRO CONCORRENTE MIGLIORE OFFERENTE**

Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita il diritto di prelazione nel termine suddetto di 15 giorni nei confronti del miglior offerente risultante dalla gara, quest'ultimo è l'aggiudicatario della concessione ed ha diritto al pagamento a spese del migliore offerente aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, nei limiti indicati all'art. 183 comma 15 del D.lgs 50/2016.

### **25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Per lo svolgimento del servizio di gestione dell'impianto sportivo è prevista l'applicazione dell'art. 50 d.lgs. 50/2016, secondo quanto ivi specificamente indicato, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e comunque salvaguardando il mantenimento delle condizioni di miglior favore rispetto al contratto oggi applicato.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente documento da parte dell'impresa aggiudicataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubblici servizi e commesse pubbliche. L'impresa è tenuta in ogni caso a osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

In particolare, l'impresa, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del c.c., tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente bando. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'impresa circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alla prestazione da rendere e ai prezzi offerti. Per l'impresa, l'assunzione dell'appalto implica l'adozione dei conseguenti piani attuativi, e di questi – unitamente agli obblighi in tema di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza - deve tenere debitamente conto nella preparazione della propria offerta.

L'impresa dichiara di avere direttamente o con delega esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo; di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità in loco della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

## **26. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento degli Enti Committenti e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza .

All'atto della presentazione dell'offerta i concorrenti hanno l'onere di prendere visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Sala Bolognese approvato con deliberazione di Giunta n. 146/2013 allegato al presente bando al quale dovrà attenersi il personale assegnato ai servizi dalla ditta appaltatrice.

## **27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE, ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO E TERMINI**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Modena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Organismo: TAR Emilia Romagna – sez. Bologna

Termini: entro trenta giorni dalla comunicazione/conoscenza dell'atto impugnato.

## **28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Castelfranco Emilia, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Castelfranco Emilia, con sede in Castelfranco Emilia (MO), piazza della Vittoria, 8 – 41013.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, all'Ente, Ufficio Unico di Committenza, via Circondaria Sud, 20, e-mail [garre@comune.castelfranco-emilia.mo.it](mailto:garre@comune.castelfranco-emilia.mo.it)

L'Ente ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA ([dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it)).

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall'Ente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) svolgimento della procedura aperta
- b) conclusione, esecuzione e rendicontazione del contratto.

Potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno, altresì, essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore dell'esecuzione, il direttore dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore, il collaudatore;
- soggetti terzi fornitori legati al titolare da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabile del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione, la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino  
Dott.ssa Patrizia Tagliazucchi

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10; Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (<http://www.card.Infocamere.it>)